

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. 258/ASURDG DEL 02/04/2013**

Oggetto: Convenzione Struttura Residenziale Psichiatrica den "SERENITY HOUSE", situata nel Comune di Montegrimano Terme per l'erogazione di prestazioni psichiatriche anno 2013.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'U.O. Controllo di Gestione – Area Economico Finanziaria con riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo ciascuno per quanto di competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare la convenzione con la EAGLE S.R.L., con sede in Montegrimano Terme – Via per San Marino, 48, gestore della struttura denominata "SERENITY HOUSE", per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale di pazienti seguiti dai Dipartimenti della Salute Mentale dell'Area Vasta n. 1, per l'anno 2013, nei termini di cui allo schema contrattuale che sotto forma di allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 1)
2. di determinare quale tetto massimo di spesa per gli inserimenti degli utenti, nelle more dell'assegnazione del budget definitivo 2013, e secondo la previsione storica dettata da ultimo anno, diminuita dell' 2%, la somma pari ad € 216.810,00, con imputazione al conto economico 0505100105;
3. di delegare il Direttore dell'Area Vasta n. 1 affinché provveda alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale in oggetto, subordinatamente all'esito positivo del controllo di legittimità della Giunta Regionale;
4. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Responsabile del Procedimento, Dr.

Romeo Magnoni;

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Ancona lì,

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Alberto Carelli)

Il Direttore Generale
(Dr. Piero Ciccarelli)

Il Direttore Sanitario
(Dr. Giorgio Caraffa)

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Distretto Urbino-Urbania**

Normativa di Riferimento

- L. n. 328 del 8/11/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- DPCM 14/2/01 e s.m.i. che approva l’atto di indirizzo e coordinamento relativo all’integrazione socio-sanitaria stabilendo all’art. 4, comma 1, che la “regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi”;
- DPCM 29/11/2001 e s.m.i. “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”;
- DPCM 21/5/01 n. 308 recante il regolamento concernente i requisiti minimi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1/11/1999 che approva il Progetto Obiettivo Tutela Salute Mentale 1998-2000;
- D.G.R.M. n. 132 del 6 /7/2004 recante “Progetto obiettivo tutela salute mentale 2004/2006”
- D.lgs. 502/92 e s.m.i. , art 8 - quinquies;

PRESUPPOSTI DI FATTO E MOTIVAZIONI GIURIDICHE

La società EAGLE con sede in Montegrimano Terme, gestore della struttura residenziale per disabili, denominata “SERENITY HOUSE” situata in Via per San Marino, 48, ha ottenuto dal Comune di Montegrimano Terme, in data 01/12/2005, l’autorizzazione all’apertura della struttura Residenza con una capacità recettiva di n. 16 pl. Successivamente, con decreto n. 182/AIR del 08/06/2011 la Struttura Residenziale Psichiatrica den “SERENITY HOUSE”, situata nel Comune di Montegrimano Terme (PU), Strada per San Marino 48 ha ottenuto dalla Regione Marche, l’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 20/2000 per l’erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale, con una dotazione di n. 40 posti letto, di cui 20 pl di SRP 2 (Struttura Riabilitativa Residenziale), 5pl di SRP 1 (Struttura Residenziale Terapeutica) e 15Pl di SRP 3 (Comunità Protetta).

Questa Area Vasta, sia nel 2011 che nel 2012, con diversi atti autorizzativi dei sanitari presso cui gli stessi sono seguiti, aveva proceduto a disporre singoli inserimenti nella struttura di cui è cenno, per una spesa annua complessiva di € 221.150,00 in quanto, come dichiarato dallo stesso Responsabile del Procedimento negli atti medesimi:

- non risultano disponibili posti liberi in altre strutture idonee al trattamento di tali pazienti convenzionate con l’ASUR Marche;
- la struttura presso la quale è inserito il paziente è stata identificata previa verifica della rispondenza allo specifico programma assistenziale individualizzato, già definito all’atto della presa in carico del paziente da parte del DSM, e la retta giornaliera richiesta risulta in linea con i parametri regionali.

In particolare, presso la predetta struttura sono stati inseriti i soggetti di seguito indicati: i sig.ri A.G., D.D.F., G.C, B.P., C.F., D.M.C., D.C.A., F.P., A.L., i cui nominativi sono stati omessi per motivi di privacy. Per i quali il Direttore del DSM ha espresso la necessità di proseguire il trattamento anche per l’anno 2013 rivedendo, in base alle effettive condizioni dei pazienti, le percentuali di compartecipazione alla spesa della parte sanitaria per riportarle ai parametri indicati dal DPCM 1/11/2001.

Per tale motivo è stata contattata dal Direttore dell'Area Vasta il titolare della struttura al fine di procedere, anche in ossequio alle indicazioni economiche dettate sia dalla L. 135/2012, che dalla Regione Marche, alla contrattazione delle tariffe. Si è quindi proceduto all'analisi delle prestazioni e dei parametri assistenziali offerti dalla struttura al fine di identificare la retta più idonea per ogni tipologia di modulo.

La struttura distingueva per ogni modulo le seguenti tipologie prestazionali

PROSPETTO TIPOLOGIA STRUTTURE

TIPOLOGIA DI STRUTTURA	Numero Ospiti	Minuti/pz/die di INF.PROF.	Minuti/pz/die di OSS	Psichi.o med.spec. Min./pz/die	Psicologo Min./pz/die	Educatore prof.le/ tecnico riab. Min./pz/die
SRP 2 – STR. RES. RIABILITATIVA	20	30	30	10	35	35
SRP 1 - STR. RES. TERAPEUTICHE	5	40	35	12	40	40
SRP 3 - COMUNITA' PROTETTA	15	40	35	12	40	40

Le prestazioni offerte concorrono alla definizione della retta nella misura di seguito indicata:

€ 102,00 per gli utenti inseriti nel modulo SRP 2

€ 112,00 per gli utenti inseriti nel modulo SRP 1

€ 112,00 per gli utenti inseriti nel modulo SRP 3

Per il modulo SRP 3 è prevista una compartecipazione della quota sociale, ai sensi del DPCM 14 febb. 2001, pari al 35%.

Dalle tariffe individuate, in considerazione del rapporto pluriennale e dell'elevato numero di pazienti inseriti nella struttura, l'ASUR/AV n. 1 otteneva dalla struttura su detta, uno sconto dalle tariffe fissate del 25% per la prosecuzione del trattamento dei seguenti pazienti inseriti nella struttura da parte del Dipartimento Salute Mentale.

Paziente - ex tipologia SERENITY ZT modulo

A.G.	3	SRP 3
D.D.F.	3	SRP 3
G.C.	3	SRP 3
B.P.	3	SRP 3
C.F.	3	SRP 3
D.M.C.	3	SRP 1
D.C.A	1	SRP 1

F.P 1 SRP2
A.L. 1 SRP2

L'ASUR/AV 1, quindi, corrisponderà, per tutti gli inserimenti di cui allo schema precedente la tariffa pattuita scontata del 25% corrispondente a:

- per il modulo SRP1 = € 84 (€ 112,00 – 25%);
- per il modulo SRP3 = € 84 (€ 112,00 – 25%) di cui € 29,40 a carico dell'assistito-Comune ed € 54,60 a carico dell'ASUR;
- per il modulo SRP 2 = € 76,50 (€ 102,00 – 25%).

Tale intervento si inquadra nell'ambito della cornice normativa statale e regionale, con particolare riferimento al D.P.R. 01/11/99 di approvazione del progetto obiettivo "tutela salute mentale 1998-2000" e alla L.R. n. 20/2000, L.R. 20/2002 e successivi regolamenti di attuazione, nella cui lettera e spirito trae fondamento l'intrapreso rapporto di collaborazione con la residenzialità di che trattasi a valenza sanitaria. Infatti, tra gli obiettivi principali da perseguire nell'ambito della salute mentale il progetto obiettivo 1998/2000, in linea con il Piano Sanitario Nazionale, prevede un'azione complementare e coordinata di tutti i soggetti e le istituzioni, a vario titolo coinvolti, al fine di ridurre le conseguenze disabilitanti dei disturbi mentali, sia attraverso attività puramente sanitarie, che attraverso la ricostruzione del tessuto affettivo, relazionale e sociale dell'individuo a rischio di cronicizzazione e di emarginazione sociale.

In merito alle modalità di instaurazione del rapporto convenzionale, si ritiene opportuno evidenziare che la convenzione con la struttura denominata Serenity House non è soggetta alla normativa sugli appalti dei servizi di cui al D.lgs. 163/2006 a norma dell'art.20, trattandosi di "servizi sanitari e sociali" compresi nell'allegato II B categoria 25.

Viceversa, questo tipo di rapporto si colloca nell'ambito del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i. e della L.R. n.20/2000 e L.R. n.20/2002, con particolare riferimento alle disposizioni ivi dettate in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali quali strumenti di regolazione del mercato sanitario per l'erogazione di prestazioni a carico e per conto del SSN.

Secondo tale sistema, il modello dei rapporti contrattuali tra le Aziende Sanitarie e le strutture sanitarie o socio-sanitarie si articola in due fasi, una programmatica affidata alla competenza regionale ed una contrattuale affidata alle Aziende Sanitarie. Pertanto, è evidente che il rapporto instaurato con la predetta struttura, autorizzata e accreditata ex L.R. 20/2002 e L.R. 20/2000, è estraneo alla disciplina normativa degli appalti ed alle regole della concorrenza che ne costituiscono il fondamento. In sintesi, la convenzione con la struttura Serenity House non ricade nell'ambito dell'applicazione della normativa comunitaria sugli appalti, viceversa la sua disciplina va rinvenuta nell'ambito delle procedure di accreditamento che vedono la fase negoziale in senso proprio affidata alle Aziende Sanitarie, pur nell'ambito della cornice di riferimento fissata dalla Regione cui compete di stabilire i criteri di accesso alle strutture, le tariffe e la disciplina di esercizio dell'attività. Si precisa, inoltre, che il presente convenzionamento è finalizzato alla conclusione del percorso riabilitativo-terapeutico di pazienti già inseriti nella struttura e quindi, soprattutto da un punto di vista sanitario, si evidenzia la necessità di non disporre un trasferimento che potrebbe disorientare il paziente, bensì si reputa più opportuno terminare la cura presso la stessa sede.

Invero, la Regione Marche non ha ancora provveduto a definire tariffe e criteri di partecipazione alla spesa per gli interventi socio-sanitari, siccome previsto dalla normativa sopra citata, per cui la

determinazione della retta, nel caso di specie, si basa su un'analisi dei costi sostenuti dall'ente gestore in termini strutturali, di personale e di gestione alberghiera.

Esito dell'istruttoria:

Premesso e considerato quanto sopra, si propone al Direttore Generale l'adozione del seguente schema di determina:

1. di approvare la convenzione con la EAGLE S.R.L., con sede in Montegrimano Terme – Via per San Marino, 48, gestore della struttura denominata “SERENITY HOUSE”, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale di pazienti seguiti dai Dipartimenti della Salute Mentale dell'Area Vasta n. 1, per l'anno 2013, nei termini di cui allo schema contrattuale che sotto forma di allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 1)
2. di determinare quale tetto massimo di spesa per gli inserimenti degli utenti, nelle more dell'assegnazione del budget definitivo 2013, e secondo la previsione storica dettata da ultimo anno, diminuita del 2%, la somma pari ad € 216.81000, con imputazione al conto economico 0505100105;
3. di delegare il Direttore dell'Area Vasta n. 1 affinché provveda alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale in oggetto, subordinatamente all'esito positivo del controllo di legittimità della Giunta Regionale;
4. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Responsabile del Procedimento, Dr. Romeo Magnoni;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Romeo Magnoni

RAGIONERIA E BILANCIO

Come dichiarato dal Responsabile del Procedimento si attesta la copertura economica della spesa che risulta compatibile con il budget provvisoriamente assegnato, diminuita del 2% rispetto all'anno 2012.

Il Dirigente
Ing. Alessandro Giuggioli

- ALLEGATI -

- 1) Convenzione tra ASUR Area Vasta n. 1 Residenza Psichiatrica - anno 2013 –

